



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

***Il Sindaco***

**Ordinanza n° 3**

**CONDOTTA DEI CANI IN AREE PUBBLICHE, DIVIETO DI SPORCARE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, OBBLIGO DI PULIZIA DAGLI ESCREMENTI E POSSESSO DELL'ATTREZZATURA IDONEA PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI ; OBBLIGO DI TENERE IL CANE AL GUINZAGLIO**

### **IL SINDACO**

**Premesso che:**

- l'Amministrazione comunale vuole promuovere un corretto ed equilibrato rapporto tra uomo ed animali d'affezione presenti sul territorio comunale, nonché l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, anche attraverso campagne intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta convivenza fra uomo e fauna urbana;
- il suolo pubblico e ad uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici, muri esterni di civile abitazione, piazze, aiuole, giardini zone verdi, monumenti ecc) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene frequentemente sporcato da deiezioni liquide o solide degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini ed in particolare delle fasce deboli più esposte quali bambini ed anziani;
- il proprietario è sempre responsabile del benessere del controllo e della conduzione dell'animale;

**Considerata la necessità** di regolamentare la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale, richiamando i cittadini al rispetto di alcune norme di condotta necessarie per una civile convivenza e volte tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene dei luoghi pubblici od aperti al pubblico e a garantire la civile convivenza tra cittadini e cani;

**Tenuto conto** che giungono sempre più numerose da parte di cittadini rimostranze e reclami per gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti dalla presenza di deiezioni canine lungo i marciapiedi, le strade e altri luoghi pubblici;

**Preso atto** che in molti casi i cani vengono lasciati liberi e incustoditi dai proprietari o conduttori permettendo agli animali di girare liberamente per le strade e piazze comunali;

**Dato atto** che tali inconvenienti per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico ed ambientale, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;

**Ravvisata** altresì la necessità, al fine di garantire la sicurezza delle persone e/o degli altri animali, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani siano sempre tenuti al guinzaglio;

**Visti:** La Legge n. 689 del 24.01.1981, gli artt. 7 bis e 54 del D.Leg.vo n. 267/2000, l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressività dei cani";

**Visto** il vigente Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana "Norme per civile convivenza in città"

**Visto** l'art. 672 del Codice Penale,

**Vista** la legge 281/1991 (*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*);

**Vista** la legge regionale Regione Liguria 22 marzo 2000, n. 23 "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";

**Visti** gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo Unico degli Enti Locali*);

## **ORDINA**

A tutti i proprietari, ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di attenersi scrupolosamente alle seguenti regole:

1. I cani non devono essere lasciati liberi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'ambito del territorio comunale privi di guinzaglio di lunghezza non superiore m. 1,50 per evitare che possano vagare liberamente senza controllo, e, qualora gli animali possano cagionare danni o disturbo o spavento, anche di idonea museruola, al fine di garantire la tutela della sicurezza ed incolumità delle persone e/o altri animali. Sono esclusi dalla presente disposizione i cani impiegati dagli organi di polizia o di protezione civile, esclusivamente nell'espletamento delle loro mansioni e debitamente sotto il controllo diretto e costante del conduttore/operatore;
2. Nel caso di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini, ecc., devono essere adottate idonee misure di custodia atte ad evitare che l'animale possa uscire sulla pubblica via e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
3. Nell'ambito dell'intero territorio Comunale i proprietari/ conduttori dei cani dovranno adoperarsi per evitare all'animale di sporcare con deiezioni e/o liquami organici il suolo pubblico o di uso pubblico (strade, marciapiedi, spazi ed accessi pubblici, muri esterni di civile abitazione, piazze, aiuole, giardini zone verdi, monumenti ecc); in ogni caso dovranno provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asportazione delle deiezioni,

compreso lo smaltimento, qualora l'animale imbrattasse gli spazi suddetti. Segnatamente le deiezioni solide raccolte dovranno essere depositate in idonei involucri chiusi ed a tenuta d'acqua in contenitori portarifiuti ubicati sul territorio oppure smaltiti al proprio domicilio con le modalità già in vigore per i rifiuti solidi urbani: esse non dovranno essere gettate nei tombini di raccolta acqua. A tal fine proprietari/ conduttori dei cani dovranno essere sempre muniti di idonea attrezzatura (es. paletta e/o sacchetto monouso), da esibire a richiesta della Pubblica Autorità, con cui provvedere poi all'immediata rimozione delle deiezioni degli animali che hanno in custodia, qualora avessero lordato spazi pubblici, nonché di bottigliette d'acqua per lavare immediatamente le minzioni o la sporcizia eventualmente conseguente alle deiezioni;

4. E' severamente vietato lavare animali e/o farli abbeverare nelle fontane presenti in territorio comunale

I non vedenti, che utilizzano cani da accompagnamento addestrati allo scopo, sono esonerati dal rispetto del presente provvedimento;

## **I N F O R M A**

1. Che chiunque violerà le disposizioni della presente ordinanza, sarà punito con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro, sia per la mancata rimozione delle deiezioni che per la mancanza dell'occorrente per rimuovere le stesse (sacchetto, paletta, pinza e similari e bottigliette d'acqua), sia per la mancata tenuta al guinzaglio dell'animale, nondel ripristino dei luoghi, con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

## **D I S P O N E**

L'affissione di copia della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'invio della presente Ordinanza a:

- Stazione dei Carabinieri di Cairo Montenotte;
- Ufficio Polizia Municipale
- Servizio Veterinario della locale A.S.L

Il presente provvedimento sarà, altresì, reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione negli spazi di affissione pubblica riservata all'Amministrazione Comunale;

## **A V V I S A**

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei tempi previsti dalla legge n. 1034 del 06/12/1971 e s.m.i. o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione);

Cairo Montenotte, li 21/03/2019

Il Sindaco  
Paolo LAMBERTINI

